DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

visto il telex del 4 dicembre 1969 con cui la Repubblica federale di Germania chiede l'autorizzazione a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini della voce tariffaria n. 22.05, entro determinati limiti quantitativi,

considerando che la Repubblica federale di Germania, se applicasse, conformemente all'articolo 23 del trattato, i dazi della tariffa doganale comune previsti sulle importazioni di vini algerini, incontrerebbe particolari difficoltà; che infatti negli ultimi anni à stata constata una corrente d'importazioni di vini algerini di notevole volume; che tale corrente costituisce un elemento importante per l'approvvigionamento del mercato tedesco; che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sui vini algerini, conformemente all'articolo 23, provocherebbe delle perturbazioni sul mercato tedesco;

considerando che sembra opportuno rimediare alle difficoltà che potrebbero sorgere autorizzando la Germania a riscuotere dazi meno elevati e entro limiti quantitativi fissati in rapporto al periodo accordato;

considerando che l'applicazione di una misura derogatoria quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato può essere accordata solo per una durata limitata; che è opportuno limitare tale autorizzazione al periodo precedente l'attuazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, attuazione che dovrebbe comportare la definizione del regime da applicare alle importazioni; che detta attuazione è prevista per il primo trimestre 1970;

considerando che le importazioni di vini algerini entro detti limiti quantitativi, nonché quelle effettuabili in Germania in virtù di altre autorizzazioni a norma dello stesso articolo 26, non raggiungono il 5 % del valore complessivo delle importazioni tedesche dai paesi terzi effettuate nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1º gennaio 1970, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare ai vini originari dell'Algeria e compresi nelle sottovoci tariffarie indicate nella tabella qui appresso, per i quantitativi in essa indicati, i seguenti dazi nazionali:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Quantità (volume in hl)
ex 22.05 B I b)	— Vini, esclusi quelli spumanti, non bianchi, con gradazione alcolica effettiva di 13º o meno, presentati in recipienti contenenti più di due litri	50 % dei dazi della tariffa doganale comune	44.000
22.05 B II b)	— Vini, esclusi quelli spumanti, con gradazione alcolica effettiva superiore a 13º e non superiore a 15º, presentati in recipienti contenenti più di due litri		
ex 22.05 B	— Vini destinati, sotto controllo doganale, alla preparazione di vermouth, alla produzione di aceto, alla distillazione e al taglio	25 % dei dazi della tariffa doganale comune	25.000

Articolo 2

La presente decisione è valida fino all'attuazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e al più tardi fino al 31 marzo 1970.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1970

che autorizza la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario le «carni della specie equina», voce della tariffa doganale comune ex 02.01 A I, originarie dei paesi terzi e immesse in libera pratica negli altri stabilimenti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo francese ha introdotto presso la Commissione con telex della sua rappresentanza in data 2 gennaio 1970,

considerando che con tale ricorso il governo francese chiede di essere autorizzato dalla Commissione ad escludere nuovamente dal trattamento comunitario le carni equine (voce della tariffa doganale comune ex 02.01 A I) originarie dei paesi terzi e immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tale prodotto dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, continuano a persistere e potrebbero nuovamente provocare delle deviazioni di traffico;

considerando che il proseguimento di tali deviazioni di traffico, molto probabile in mancanza di misure di protezione, potrebbe provocare un pregiudizio per la Francia e ostacolerebbe l'attuazione delle misure di politica commerciale da essa applicate nei confronti dei paesi terzi al fine di proteggere il proprio mercato;

considerando che per evitare che tali misure di politica commerciale non siano ostacolate da deviazioni di traffico, è opportuno autorizzare il governo francese a imputare le importazioni del prodotto in oggetto, quando è originario dei paesi terzi e immesso in libera pratica negli altri Stati membri, sul contingente globale aperto dalla Francia per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione di tali misure di protezione deve essere limitata all'applicazione di un regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni equine e al più tardi al 31 agosto 1970;

considerando che non è attualmente possibile attuare i metodi con cui gli altri Stati membri potrebbero apportare la necessaria cooperazione,